

di **Francesca Seralvo**
e **Andrea Raffaelli**

Avvocati,
Studio legale Raffaelli Segreti,
Milano

FONDO PATRIM

Uno strumento adatto a il proprio patrimonio?

I fondo patrimoniale è uno dei regimi che regolano la vita economica della famiglia e può essere costituito da ciascuno dei coniugi, da entrambi, o anche da un terzo, mediante un atto pubblico oppure mediante testamento. I coniugi possono devolvere nel fondo patrimoniale solo beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito: tali beni vengono assoggettati ad un regime particolare e destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.

Tale regime particolare consiste nella creazione di un doppio vincolo atto a far sì che tali beni siano realmente destinati a far fronte ai bisogni della famiglia: un vincolo cosiddetto "interno" ed un vincolo c.d. "esterno". Quanto al vincolo interno, i beni diventano "relativamente indisponibili" in quanto l'alienazione ed ogni ulteriore atto sugli stessi è realizzabile solo con il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, solo con l'autorizzazione giudiziale. Per quanto riguarda invece il cosiddetto vincolo "esterno", i beni devoluti nel fondo, qualora sussistano talune specifiche condizioni, non possono essere aggrediti liberamente dai creditori dei coniugi.

Appare dunque chiara la ratio dell'istituto in esame, che è quella di vincolare i beni della famiglia al soddisfacimento dei bisogni della stessa.

Con riferimento dunque ai creditori dei coniugi, la legge prevede che i beni del fondo e i relativi frutti non possano essere sottoposti ad esecuzione forzata "per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia" (articolo 170 codice civile). Il fondo patrimoniale assicura dunque sui beni dello stesso un vincolo di inespropriabilità relativa, il quale ammette l'esecuzione forzata solo quando il debito è stato contratto per fronteggiare i bisogni familiari. Tuttavia la formulazione dell'articolo 170 codice civile ha generato non pochi dubbi circa la natura dei crediti che possono

Alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali e della scarsa offerta assicurativa nel mondo medico/sanitario, ci si chiede quali possano essere (e se esistono) strumenti giuridici adatti a proteggere il patrimonio del medico, che risulta sempre più esposto agli esiti, purtroppo spesso infausti, dei giudizi pendenti nei nostri tribunali. Lo strumento a cui frequentemente si ricorre è certamente il fondo patrimoniale, ma appare necessario capire se tale istituto possa o meno essere adatto a raggiungere lo scopo prefigurato. Ed è pertanto necessario indagarne natura e funzione



trovare soddisfazione sui beni del fondo e, in particolare, resta oggi priva di univoca soluzione la questione circa la possibilità o meno di sottoporre ad esecuzione i beni devoluti in un fondo patrimoniale per debiti derivanti da una sentenza di condanna per responsabilità professionale.

Nonostante la giurisprudenza non si sia mai pronunciata su tale specifico argomento, cerchiamo di fare chiarezza e di evidenziare quali siano i principi generali dettati dalle nostre corti.

Dottrina e giurisprudenza

La ratio di questo istituto è quella di assicurare una "garanzia" patrimoniale alla famiglia limitando l'azione dei creditori attraverso la creazione di un vincolo sui beni che fanno parte del fondo patrimoniale

maggioritaria (nonché più recente) ritengono che occorre innanzitutto valutare quale sia la natura del credito prima di stabilire se il creditore possa o meno soddisfarsi sul fondo patrimoniale.

Applicando tale principio, occorrerà accertare, volta per volta,

se il debito de quo possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia; e tale accertamento è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Inoltre, con specifico riferimento alle obbligazioni risarcitorie,

l'orientamento assunto dalla Suprema Corte statuisce che tali obbligazioni devono ritenersi comprese nella previsione dell'articolo 170 codice civile, con la conseguenza della piena responsabilità del fondo, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerza diretta ed immediata con le esigenze familiari.

Occorre dunque valutare quali siano gli atti che abbiano una effettiva connessione con le esigenze della famiglia e ciò dipenderà dalla definizione assegnata alla locuzione "bisogni della

ONIALE proteggere

famiglia". La Corte Suprema ha affermato che rientrano nella nozione di "bisogni della famiglia" le esigenze volte al pieno mantenimento, all'armonico sviluppo del nucleo familiare nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (1). La Corte ha dunque adottato una definizione piuttosto ampia, pur non arrivando a definire con certezza se le obbligazioni nascenti dall'attività professionale del medico siano o meno volte al mantenimento della famiglia ed al soddisfacimento dei suoi bisogni. Ed infatti la giurisprudenza di merito ha, in diverse occasioni, sostenuto che tali obbligazioni (i.e. tutte le obbligazioni nascenti dall'attività lucrativa, imprenditoriale o professionale di un coniuge) sono sempre tendenzialmente volte al mantenimento della famiglia e al soddisfacimento dei suoi bisogni, con conseguente piena responsabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale (2). Tuttavia, più di recente, la Corte di Cassazione ha

Seppure astrattamente non possa offrire una protezione certa ed assoluta, il fondo patrimoniale può rappresentare uno strumento utile per attuare una misura "difensiva" del proprio patrimonio

negato la sussistenza di un automatismo presuntivo secondo il quale per il solo fatto che un debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa tale debito sia stato contratto al fine di soddisfare un'esigenza della famiglia (3). L'accertamento dovrà dunque essere effettuato caso per caso, adottando il criterio negativo che emerge dalla maggior parte delle sentenze della Suprema Corte, che escludono dal novero dei bisogni familiari solo i bisogni di natura voluttuaria o speculativa.

Si può dunque concludere che, pur non essendoci un indirizzo giurisprudenziale unanime, la giurisprudenza più recente e maggioritaria ha affermato i seguenti principi generali:

1. il fondo patrimoniale "risponde" per tutti i debiti derivanti da fatti che abbiano soddisfatto i bisogni della famiglia o abbiano conservato o incrementato il fondo medesimo;

2. la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio devono avere ineranza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia;

3. l'individuazione di cosa debba intendersi per "bisogni della famiglia" è integralmente rimessa al giudice, ma la giurisprudenza e la dottrina ne accolgono un'interpretazione molto ampia, che può rischiare di svuotare la finalità protettiva dell'istituto in oggetto.

Alla luce di quanto sopra, non si può escludere a priori il diritto dei creditori di soddisfare i propri crediti sui beni facenti parte del fondo patrimoniale: tale diritto verrà eventualmente garantito o negato, caso per caso, dal giudice, a seconda dell'accertamento che effettuerà circa la sussistenza o meno di una relazione immediata e diretta tra lo scopo per cui è sorto il debito e le esigenze familiari.

In altre parole, l'esecuzione sui beni del fondo potrà essere ef-

fettuata da un creditore qualora il giudice ritenga che la fonte del rapporto obbligatorio sia direttamente ed immediatamente collegata con i bisogni della famiglia.

Astrattamente i creditori danneggiati non esiteranno dunque a tentare l'aggressione dei beni del fondo adducendo che il debito del medico sia sorto nell'esercizio dell'attività professionale (che è, di per sé, svolta al fine di soddisfare i bisogni della famiglia), al fine di evidenziare la sussistenza del collegamento diretto ed immediato tra la fonte dell'obbligazione risarcitoria e le esigenze familiari. Tuttavia, come abbiamo già precedentemente evidenziato, la Corte di Cassazione ha negato il

Fondo patrimoniale: vai all'approfondimento sul sito WWW.AOGOI.IT

La vicenda di un socio Aogoi ha offerto lo spunto alla nostra Associazione per approfondire la portata e i limiti della disciplina del "fondo patrimoniale", uno strumento di protezione del patrimonio familiare in larga diffusione negli ultimi anni, adottato soprattutto dai professionisti, medici e non, allo scopo di mettere al riparo determinati beni da eventuali azioni di risarcimento per danni arrecati nell'esercizio della propria attività professionale.

Ma come funziona questo istituto? E i beni compresi nel fondo patrimoniale di un medico possono essere soggetti ad esecuzione forzata da parte del giudice, a seguito di una condanna riportata in un procedimento penale o civile, al fine di indennizzare un paziente danneggiato? Il fatto che non ci siano figli minori da tutelare, può essere rilevante, visto che il fondo ha lo scopo di tutelare quelle esigenze volte al pieno mantenimento e allo sviluppo armonico della famiglia? Per rispondere a questi ed altri quesiti e approfondire i vari aspetti di questa disciplina la nostra Associazione ha attivato un pool di esperti che hanno maturato una grande esperienza nel settore sanitario. I loro pareri hanno dato vita a un interessante approfondimento sul Fondo patrimoniale che vi invitiamo a leggere sul sito www.aogoi.it.

■ Sul sito Aogoi i contributi degli avvocati Carlo Cincotti, Vania Cirese, Daniela Palmieri, Nyranne Moshi, degli studi legali Raffaelli Segreti e Tink&Link e del notaio Giancarlo Laurini. Completano l'approfondimento un'appendice normativa in materia e una ricerca giurisprudenziale



principio secondo cui per il solo fatto che un debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa tale debito debba essere considerato come contratto al fine di soddisfare un'esigenza della famiglia.

In conclusione, si ritiene che lo strumento del fondo patrimoniale, seppure astrattamente non possa offrire una protezione certa ed assoluta ai beni costituiti nello stesso rispetto ad una aggressione da parte dei creditori per i debiti nascenti

da responsabilità professionale – soprattutto allorché posto in essere come "reazione" ad una sentenza di condanna o comunque all'insorgere di un rischio concreto di responsabilità professionale, giacché in tali casi l'esperibilità di un'azione revocatoria avrebbe elevate possibilità di successo – possa rappresentare, ad ogni modo, strumento utile ed utilizzabile per attuare una misura "difensiva" del proprio patrimonio. ■

NOTE

1. Così, ad esempio, Cass. Civ. Sez. I, 18 settembre 2001, n. 11683.
2. Così, ad esempio, Tribunale di Varese, 15 dicembre 2012 secondo cui "in tema di fondo patrimoniale, i beni ad esso appartenenti sono aggredibili solo in presenza di debiti contratti nell'interesse della famiglia e nella nozione di "bisogni della famiglia" vanno ricomprese non soltanto le esigenze volte al mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia ma anche quelle destinate a potenziarne le capacità economiche, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie. Pertanto, nel caso di specie le obbligazioni nascenti dall'attività imprenditoriale individuale di uno dei coniugi non possono non essere intese come volte al mantenimento e allo sviluppo economico della famiglia".
3. Così Cass. Civ. Sez. III, 31 maggio 2006, n. 12998. In questo caso, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in tema di responsabilità del fondo per obbligazioni inerenti l'attività lavorativa di un coniuge, ha sancito che "diversamente opinando ogni esercizio di attività di impresa (e non solo) verrebbe per ciò stesso intrapresa e svolta per esigenze della famiglia e non potrebbero sussistere attività che non siano destinate a soddisfare i bisogni della famiglia stessa. Solo virtuale peraltro la possibilità della probatio diabolica della conoscenza da parte del creditore che il debito fosse contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

IN BREVE

Il punto: Il fondo patrimoniale costituisce uno strumento giuridico adatto a proteggere il patrimonio del medico qualora questo venga condannato al risarcimento del danno per responsabilità professionale?

Cos'è il fondo patrimoniale?

È un vincolo che viene costituito mediante un atto pubblico oppure mediante testamento (da ciascuno dei coniugi, da entrambi, o da un terzo) su beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito affinché tali beni siano destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale può essere "attaccato" in caso di richieste risarcitorie?

- Non può darsi risposta certa alla questione circa la possibilità o meno di aggredire il fondo per debiti derivanti da una sentenza di condanna per responsabilità professionale.
- In linea di principio il fondo può essere aggredito dai creditori dei coniugi solo se i debiti sono stati contratti per fronteggiare i bisogni familiari.
- Con specifico riferimento alle obbligazioni risarcitorie, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito la piena responsabilità del fondo, se la fonte e la ragione del debito siano in relazione diretta ed immediata con le esigenze familiari.
- Occorre valutare quali sono gli atti che hanno una effettiva connessione con le esigenze della famiglia e ciò dipende dalla definizione di "bisogni della famiglia".
- Non è chiaro se le obbligazioni nascenti dall'attività professionale del medico siano o meno volte al mantenimento della famiglia ed al soddisfacimento dei suoi bisogni.
- Il giudice dovrà dunque valutare se esiste una relazione diretta ed immediata tra la condotta del medico (condannato al risarcimento del danno) ed i bisogni della famiglia.

In conclusione: il fondo patrimoniale non costituisce una protezione certa ed assoluta al patrimonio del medico ma rappresenta comunque una valida misura "difensiva" dello stesso.